

- 1) Gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano ad una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento sommario di ingiunzione di pagamento diretto al recupero degli onorari di un architetto iscritto ad un'associazione professionale, impone al giudice adito di conformarsi al parere emesso da quest'ultima per quanto riguarda la liquidazione dell'importo dei detti onorari, in quanto tale parere perde il suo carattere vincolante allorché il debitore avvia un procedimento in contraddittorio.
- 2) Gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale i liberi professionisti possono stabilire liberamente l'importo degli onorari relativi a talune prestazioni da essi effettuate.

(¹) GU C 246 del 28.8.1999.

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 aprile 1999, causa T-112/97, Monsanto/Commissione, è annullata.
- 2) Il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 gennaio 1997, C(97) 148 definitiva, con cui è stata definita, a termini dell'art. 175 del Trattato CE, la posizione in ordine all'inclusione della somatotropina bovina nell'allegato II del regolamento n. 2377/90, è respinto.
- 3) La Monsanto Company è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi alla Corte.
- 4) La Repubblica francese sopporta le proprie spese sostenute sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia in quello dinanzi alla Corte.

(¹) GU C 265 del 18.9.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 gennaio 2002

nella causa C-248/99 P: Repubblica francese contro Monsanto Company⁽¹⁾

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Domanda volta all'inclusione di una somatotropina bovina di ricombinazione (BST) nell'elenco delle sostanze non sottoposte ad un limite massimo di residui — Divieto di immissione sul mercato di tale sostanza — Rigetto della domanda di inclusione»

(2002/C 84/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-248/99 P, Repubblica francese (agenti: signori R. Abraham e J.-F. Dobelle e signore K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, quindi signor G. de Bergues), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 22 aprile 1999 nella causa T-112/97, Monsanto/Commissione (Racc. pag. II-1277), procedimento in cui l'altra parte è: Monsanto Company, società costituita secondo la legge dello Stato del Delaware (Stati Uniti d'America), (agenti: signor C. Stanbrook, QC, e signora D. Holland, barrister), e Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J.-L. Dewost, R. Wainwright e T. Christoforou) la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola, L. Sevón (relatore), M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 8 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

5 febbraio 2002

nella causa C-255/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Anna Humer⁽¹⁾

«Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Nozione di prestazione familiare — Versamento di anticipi su assegno alimentare — Condizione di residenza del figlio minorenne nel territorio nazionale — Esportazione di prestazioni all'estero»

(2002/C 84/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-255/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa riguardante la minore Anna Humer, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, 4, n. 1, lett. h), 73 e 74 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), nonché degli artt. 3, n. 1, e 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1615, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), la Corte, composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di Sezione, e dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 5 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- a) Una prestazione quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'österreichische Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschussgesetz) (legge federale austriaca sulla concessione di anticipi per il mantenimento di figli), adottato nel 1985, costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.
- b) Una persona, uno dei genitori della quale sia lavoratore subordinato o disoccupato, rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, come modificato, in quanto familiare di un lavoratore ai sensi dell'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento, letto alla luce dell'art. 1, lett. f), punto i), di detto regolamento.
- c) Gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che il figlio minorenne che risiede con il genitore al quale è affidato in uno Stato membro diverso da quello che eroga la prestazione ed il cui altro genitore, tenuto a versargli un assegno alimentare, lavora o è disoccupato nello Stato membro che eroga la prestazione ha diritto ad una prestazione familiare quale l'anticipo su assegno alimentare previsto dall'Unterhaltsvorschussgesetz.

(¹) GU C 265 del 18.9.1999.

norma dell'art. 234 CE, dal Landgericht Hamburg (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Carl Kühne GmbH & Co. KG, Rich. Hengstenberg GmbH & Co., Ernst Nowka GmbH & Co. KG contro Jütro Konservenfabrik GmbH & Co. KG, domanda vertente sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 74, pag. 8), la Corte (Sesta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 6 dicembre una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, per il fatto che esso registra la denominazione Spreewälder Gurken.

(¹) GU C 281 del 2.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 novembre 2001

nella causa C-270/99 P: Z contro Parlamento europeo (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Procedimento disciplinare — Superamento dei termini previsti dall'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto del personale delle Comunità europee»)

(2002/C 84/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-270/99 P, Z, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. J.-N. Louis, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 4 maggio 1999, nella causa T-242/97, Z/Parlamento (Racc. Pl, pagg. I-A-77 e II-401),

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-269/99, avente ad oggetto avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a